

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZOTTO CAOTORTA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PANI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione (Approvato dal Senato) (819)	706	
PRESIDENTE	706, 707	
BAGHINO	709	
NONNE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	707	
PANI	706	
TOMBESI, <i>Relatore</i>	706, 707	
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):
		SANESE ed altri: Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione (904)
		PRESIDENTE
		NONNE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>
		TOMBESI, <i>Relatore</i>
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):
		MORAZZONI ed altri: Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione (1403)
		PRESIDENTE

	PAG.
BAGHINO	710
LIOTTI	710
MORAZZONI, <i>Relatore</i>	710
TAMBURINI	710
TIRIOLO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	710
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	710

La seduta comincia alle 10,15.

OTTAVIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione (Approvato dal Senato) (819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione », già approvato dal Senato nella seduta del 24 ottobre 1979.

Proseguiamo nella discussione del disegno di legge.

TOMBESI, *Relatore*. Il provvedimento in discussione adegua le norme alla prassi vigente al fine di consentire, senza la prevista procedura di pubblicità, la trasmissione di bandiera e la demolizione. In quest'ultimo caso e ove concorrano ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, la demolizione può essere autorizzata; tale autorizzazione può essere concessa anche quando sia stata depositata fideiussione bancaria. Ricordo che in merito si è svolta, in sede referente, una discussione e sono state sollevate per-

plexità per quanto riguarda la concessione della procedura fideiussoria in caso di urgenza; si è discusso, cioè, se fosse o meno opportuno condizionare la procedura fideiussoria all'accertamento generico da parte del ministro dell'urgenza.

Si era anche osservato che la procedura fideiussoria costituiva una garanzia minore rispetto a quella della pubblicità, in quanto legata alla valutazione del valore della nave, per cui si era ritenuto opportuno condizionarla ad una constatazione d'urgenza da parte del ministro.

Nel comunicare che le Commissioni III e IV hanno espresso parere favorevole, mentre quello della VI Commissione, per altro non vincolante, pur essendo scaduti i termini, non è pervenuto, raccomando la rapida approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

PANI. Desidero riaffermare la posizione che il gruppo comunista ha altre volte manifestato in ordine ai provvedimenti di modifica del codice della navigazione. Siamo, infatti, dell'avviso che questi debbano essere esaminati in un unico contesto al fine di giungere ad un'unificazione dei vari settori - marittimo ed aereo - che vengono da tale codice regolamentati sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnologico. Se non ricordo male, è stata istituita una commissione per lo studio delle modifiche, appunto, al codice della navigazione, ma non se ne è saputo più niente.

Per noi è, perciò, preliminare - e la ribadiamo anche in quest'occasione - la esigenza di pervenire il più rapidamente possibile alla modifica organica del codice della navigazione per renderlo adeguato alle esigenze poste dalla società moderna, dall'evoluzione tecnologica dei mezzi di trasporto.

Fatte queste premesse di carattere generale, debbo sottolineare che il gruppo comunista è, nella sostanza, non contrario al provvedimento in discussione. In sede referente, avevano fatto osservazioni relative, sostanzialmente, alla definizione dei casi in cui, su richiesta del proprietario, il ministro può concedere l'autorizzazione

a dismettere la bandiera. I casi di « urgenza », espressi in questa forma, restano abbastanza indefiniti non essendo prevista alcuna dimostrazione formale o una qualche casistica d'urgenza. Ciò ci lasciava e ci lascia tuttora abbastanza perplessi poiché è demandata alla discrezionalità del ministro l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine.

L'altra osservazione che desidero fare è relativa all'articolo 2, il quale al secondo comma stabilisce che la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni d'urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare. Ebbene, può, quest'ultima, accertare le ragioni di urgenza? Non credo che il dubbio sia infondato e che sia inesatto dire che anche in questo caso la valutazione è lasciata alla discrezionalità di un organismo.

Augurandomi che a queste mie perplessità il relatore, ed il Governo sappiano trovare una qualche risposta, riconfermo che il gruppo comunista non è contrario al provvedimento in oggetto e ne auspica una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TOMBESI, Relatore. Per quanto riguarda le perplessità sollevate in merito alla relazione sul provvedimento, non posso che ribadire quanto già detto in sede referente, e cioè che il Governo, condividendo le preoccupazioni espresse, ha assicurato che, al momento, non è prevista alcuna proposta di ulteriore modifica del codice della navigazione.

Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Pani circa la indeterminatezza dei casi d'urgenza, ma lo studiare una formulazione migliore rimanderebbe il provvedimento al Senato e preferirei, quindi, approvarlo con la dizione attuale che, comunque, sostanzialmente consente al mi-

nistero di valutare i singoli casi. La procedura di pubblicità è più onerosa di quella fidejussoria e, molte volte, crea inconvenienti ai proprietari e preoccupazioni ai cantieri ritardando la possibilità di acquisire commesse.

NONNE, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo, pur consapevole del fatto che la materia in oggetto non è priva di margini di discrezionalità, invita la Commissione ad approvare il provvedimento nell'attuale formulazione, senza, cioè, rinviarlo all'altro ramo del Parlamento.

Ciò premesso, desidero far notare che i requisiti ai quali il codice della navigazione subordina la dismissione della bandiera non si limitano solo alla pubblicità dei 60 giorni alla quale ha accennato il relatore, ma, altresì, alla fondamentale constatazione che l'alienazione non contrasti con gli interessi del settore marittimo. Non v'è dubbio, dunque, che la discrezionalità è quasi sempre necessitata e temperata dal fatto che l'urgenza si colloca all'interno dei suddetti requisiti. Vorrei aggiungere che vi è un problema di ordine generale di cui spesso si è parlato anche in questa Commissione e che probabilmente potrà essere affrontato nel momento in cui il Parlamento esaminerà la modifica del regolamento della Camera. Ritengo, cioè, che non soltanto gli strumenti classici dell'interrogazione e dell'interpellanza, ma anche una miglior suddivisione del lavoro parlamentare consentiranno di esercitare meglio, oltre che i diritti del legislatore, anche il diritto-dovere di controllo sull'operato dell'esecutivo da parte del deputato.

Concludo raccomandando la rapida approvazione del provvedimento non senza sottolineare che le sue modalità di applicazione sono, con i meccanismi previsti nella legge, sufficientemente garantite.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 156 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

« In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di quella dei trasporti. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al precedente comma ».

(È approvato).

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fideiussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156 ».

(È approvato).

ART. 3.

All'articolo 758 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fideiussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al precedente comma ».

(È approvato).

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fideiussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758 ».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BAGHINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge in discussione, malgrado il Governo non abbia fatto fronte alla nostra richiesta, avanzata all'allora sottosegretario, onorevole Pisicchio, di avere un quadro completo della revisione che il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello di grazia e giustizia, intende operare sul codice della navigazione. Poiché, tuttavia, quest'opera di aggiornamento non è ancora cominciata, riteniamo opportuno intanto votare a favore di questo provvedimento che, tra l'altro, è stato presentato addirittura nel 1979, ripresentato in questa legislatura e rischia, per le note vicende, di non essere approvato neanche nell'attuale se, come viene ventilato, finirà anch'essa anticipatamente.

Indubbiamente la nostra Commissione, nell'esprimersi favorevolmente sul disegno di legge in esame, dimostra una notevole dose di buona volontà; gradiremmo che altrettanto facesse il Governo, informandoci, ad esempio, in merito ai lavori della commissione appositamente costituita per studiare la riforma del codice della navigazione, soprattutto con riferimento ai principi generali ai quali essa sta riferendosi, in modo da uniformare ad essi i nostri lavori futuri.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Sanese ed altri: Modifica dell'articolo 317 del codice della navigazione (904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sanese, Marzotto Caotorta e Sabbatini: « Modifica dello articolo 317 del codice della navigazione ».

L'onorevole Tombesi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOMBESI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto ricordare che, in sede referente e in sede di Comitato ristretto, l'originario te-

sto della proposta di legge è stato sostanzialmente modificato con un'intesa tra i vari gruppi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PANI

TOMBESI, *Relatore*. Il fatto nuovo che volevo sottoporre all'attenzione dei colleghi e sul quale sollecito un chiarimento da parte del Governo si riferisce alla circostanza secondo la quale il Ministero starebbe, per emanare (sembra che sia già stato predisposto) un nuovo testo del regolamento per la navigazione. Se così fosse, è evidente che sarebbe inopportuno procedere all'approvazione del provvedimento in esame e tanto varrebbe soprassedere ad essa.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Vorrei innanzitutto sottolineare che, trattandosi di materia molto complessa e tecnica, vi è — lo dico con chiarezza — anche all'interno dell'amministrazione qualche parere discorde tra coloro che si occupano della pesca e della navigazione e coloro che, invece, si occupano della sicurezza. Non v'è dubbio, infatti, che modifiche di tal genere vanno incontro a necessità di ordine produttivo ed economico, mentre, di contro, indeboliscono altre esigenze poste dai settori riguardanti la sicurezza. Si tratta, in definitiva, di individuare il punto in cui si incontrano il massimo dell'interesse economico con il minimo almeno dei problemi che riguardano la sicurezza. Materia oltremodo difficile, che riguarda norme tecniche assai complesse.

Il Governo, dunque, ritiene importante procedere alla modifica degli articoli in questione una volta valutati tutti gli aspetti tecnici che emergeranno dal regolamento. Al momento, difficilmente, è possibile entrare nel dettaglio di una materia così delicata.

PRESIDENTE. Onorevole Tombesi, a seguito dell'intervento del sottosegretario Nonne, il senso del suo intervento va in-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1981

teso quale proposta di rinvio della discussione o quale questione sospensiva?

TOMBESI, *Relatore*. Date le attuali circostanze, ritengo preferibile operare un rinvio puro e semplice della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Morazzoni ed altri: Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione (1403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morazzoni, Colucci e Amodeo: « Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione ».

L'onorevole Morazzoni ha facoltà di svolgere la relazione.

MORAZZONI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro ».

All'articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

BAGHINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento, pur lamentando il fatto che nonostante sia stato presentato oltre un anno fa, se ne solleciti oggi l'approvazione con la solita motivazione dell'urgenza.

TAMBURINI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo unico del provvedimento.

LIOTTI. Dichiaro, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole all'articolo unico del provvedimento.

TIRIOLO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, favorevole al provvedimento in esame, prende atto dell'unanimità dei consensi espressi sul medesimo e ne sollecita una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione » (approvato dal Senato) (819).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 25

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Baghino, Briccola, Calaminici, Casalino, Cominato, Faraguti, Fiori Gio-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1981

vannino, Forte Salvatore, Gradi, Grippo, Lamorte, Ligato, Liotti, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Pani, Parlato, Pernice, Rubino, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi.

Proposta di legge Morazzoni ed altri:

« Integrazione dell'articolo 768 del codice della navigazione » (1403).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate, Baghino, Briccola, Calaminici, Casalino, Cominato, Faraguti, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Grippo, Lamorte, Ligato, Liotti, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Pani, Parlato, Pernice, Rubino, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO